



TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0243

Composizione del Parlamento europeo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 giugno 2023 sulla composizione del Parlamento europeo (2021/2229(INL) – 2023/0900(NLE))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - vista la decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo¹,
 - vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo²,
 - vista la sua risoluzione legislativa del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione³ ("risoluzione legislativa del 3 maggio 2022 sulla riforma della legge elettorale europea"),
 - visto il Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,
 - visti gli articoli 46, 54 e 90 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0214/2023),
- A. considerando che la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), in base ai quali il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, la rappresentanza dei cittadini è

¹ GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1.

² GU C 463 del 21.12.2018, pag. 83.

³ GU C 465 del 6.12.2022, pag. 171.

garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi;

- B. considerando che il Parlamento europeo ha il potere di iniziativa riguardo alla sua composizione;
 - C. considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, TUE stabilisce che il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione;
 - D. considerando che l'articolo 10 TUE dispone tra l'altro che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa e che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo;
 - E. considerando che la risoluzione legislativa del Parlamento del 3 maggio 2022 sulla riforma della legge elettorale europea propone l'istituzione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;
 - F. considerando che l'istituzione di una potenziale circoscrizione elettorale a livello dell'Unione richiede la modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
 - G. considerando che la determinazione del numero di seggi di una potenziale circoscrizione elettorale a livello dell'Unione rientra nell'ambito della decisione del Consiglio europeo sulla composizione del Parlamento europeo sulla base dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, mentre le disposizioni necessarie per la sua istituzione si basano sull'articolo 223, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - H. considerando che la ripartizione dei seggi tra gli Stati membri nella legislatura attuale e in quella precedente non è stata il risultato di un sistema di calcolo permanente, bensì di negoziati politici; che, di conseguenza, l'attuale metodo di ripartizione dei seggi agli Stati membri non rispetta automaticamente il principio della proporzionalità degressiva; che un meccanismo di calcolo permanente che rifletta i dati demografici negli Stati membri dell'Unione garantirebbe in futuro il rispetto di tale principio;
 - I. considerando che la decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo deve essere pronta con sufficiente anticipo rispetto alla giornata elettorale onde consentire agli Stati membri di adottare le disposizioni giuridiche necessarie per organizzare le elezioni al Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029;
1. osserva che l'attuale ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo, quale stabilita dalla decisione (UE) 2018/937, si applica alla legislatura 2019-2024; sottolinea pertanto l'immediata necessità di una nuova decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029;
 2. riconosce che un certo numero di Stati membri ritengono che il sistema di voto al Consiglio debba essere tenuto in considerazione al momento di decidere in merito alla ripartizione dei seggi al Parlamento europeo;
 3. fa rilevare che, in linea con la sua proposta di regolamento del Consiglio allegata alla sua risoluzione legislativa del 3 maggio 2022 sulla riforma della legge elettorale

europea, i 28 seggi supplementari per i deputati eletti in una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione saranno effettivamente determinati soltanto dopo le elezioni successive all'entrata in vigore di una legge elettorale europea riveduta e delle disposizioni necessarie per la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;

4. sottolinea con determinazione la necessità in futuro di un sistema permanente, basato su una chiara formula matematica, che ripartisca i seggi del Parlamento europeo in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, nel rispetto del principio di proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2018/937; ritiene che nella fase attuale la proposta di tale sistema permanente da parte del Parlamento non sia politicamente praticabile poiché necessita di ulteriori deliberazioni e reputa che tale sistema dovrebbe essere introdotto con largo anticipo rispetto alle elezioni al Parlamento europeo; invita la commissione per gli affari costituzionali a riprendere i lavori su tale sistema permanente, nell'ambito di questa legislatura, anche valutando la possibilità di coinvolgere Eurostat;
5. ritiene che qualsiasi ulteriore ritardo nei lavori del Consiglio sulla modifica della legge elettorale europea sarebbe contrario al principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dal momento che, secondo quanto previsto, la decisione del Consiglio dovrebbe avere un impatto sulle elezioni del Parlamento europeo e potrebbe influire sulla sua composizione;
6. sottolinea la necessità che il Consiglio europeo adotti urgentemente la decisione sulla composizione del Parlamento europeo affinché gli Stati membri possano porre in atto in tempo utile le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029; sottolinea che il Parlamento è pertanto impegnato a procedere rapidamente con la procedura di approvazione, in uno spirito di leale cooperazione reciproca;
7. adotta e presenta al Consiglio europeo la proposta di decisione del Consiglio europeo in allegato, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, sulla base del suo diritto d'iniziativa previsto all'articolo 14, paragrafo 2, TUE; sottolinea che tale decisione può essere adottata solo con l'approvazione del Parlamento e chiede pertanto al Consiglio europeo di informarlo immediatamente qualora intenda discostarsi dalla proposta presentata e di indicare in quale modo;
8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa e la proposta ad essa allegata al Consiglio europeo e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
- (2) L'articolo 10 TUE stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 2, TUE trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio.
- (4) Dovrebbe essere stabilito un numero adeguato di rappresentanti al Parlamento europeo da eleggere in una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione in seguito all'adozione della base giuridica di tale circoscrizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

¹ Proposta approvata il ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

² Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi:

- il numero totale dei seggi al Parlamento europeo non può essere superiore a 750, più il presidente,
- l'assegnazione dei seggi agli Stati membri è degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 seggi e una soglia massima di 96 seggi per Stato membro, onde rispecchiare nel contempo il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,
- la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento per eccesso o per difetto ai numeri interi più vicini, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo.

Articolo 2

La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Articolo 3

1. Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2024-2029 è fissato come segue:

Belgio	21
Bulgaria	17
Cechia	21
Danimarca	15
Germania	96
Estonia	7
Irlanda	14
Grecia	21
Spagna	61
Francia	79
Croazia	12
Italia	76
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	11
Lussemburgo	6
Ungheria	21
Malta	6

¹ Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

Paesi Bassi	31
Austria	20
Polonia	52
Portogallo	21
Romania	33
Slovenia	9
Slovacchia	15
Finlandia	15
Svezia	21

2. Oltre al numero di deputati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, quale fissato al paragrafo 1, e con riserva dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione, che prevede l'istituzione di una circoscrizione a livello dell'Unione, alle prime elezioni successive a tale evento, 28 rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti in una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, come previsto da tale regolamento.

Articolo 4

Con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2029-2034, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi nel Parlamento europeo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio europeo
Il presidente*